



Ministero dell'istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it - posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it
Codice meccanografico VAIC83300L - sito web www.ictravedonamonate.edu.it

Protocollo come da segnatura

Travedona Monate, 16/09/2024

- ***A tutto il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo - loro sedi***
- ***Alle OO. SS. Territoriali della Scuola***
- ***Alla DSGA***
- ***All'Albo sul sito web***

OGGETTO: Comunicazione su modalità di utilizzo del personale DOCENTE e ATA a.s. 2024/2025, in rapporto al PTOF 2022/2025.

Per opportuna conoscenza, applicazione e rispetto delle indicazioni in esso contenute, si trasmette in allegato la comunicazione inerente le modalità di utilizzo del personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo per l'a.s. 2024/2025, oggetto di informativa alle OO.SS. Territoriali della Scuola, in data 09/09/2024.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Ministero dell'istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it - posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it
Codice meccanografico VAIC83300L - sito web www.ictravedonamonate.edu.it

Modalità di utilizzo del personale DOCENTE e ATA a.s. 2024/2025
in rapporto al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025

oggetto di INFORMATIVA alla RSU - OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, CCNL/2024, in data 09/09/2024.

La Dirigente Scolastica, ai fini dell'organizzazione del personale e degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, comunica le presenti modalità di utilizzo del personale docente e ATA per l'a.s. 2024/2025.

Per il personale DOCENTE

ART. 1 - Casi particolari di utilizzazione

a) Quando una classe è impegnata in visite e viaggi di istruzione o altre attività che comportano una modifica dell'orario delle lezioni, i docenti in orario e non impegnati nelle sopraindicate attività, sono a disposizione della scuola e utilizzati come segue:

- sostituzione dei docenti coinvolti nella realizzazione del programma viaggi;
- sostituzione altri docenti eventualmente assenti;
- attività didattica rivolta agli alunni che non vi partecipano, per espressa volontà dei genitori;
- interventi individualizzati in favore degli alunni con particolari difficoltà, per esempio D.A., D.S.A., B.E.S. alunni con disagio socio-ambientale, ecc..) previo accordo con il docente titolare dell'ora nella classe;

Quando il docente in servizio sulla classe non presente ha un orario tale per cui non si creano "ore buche", lo stesso entrerà dopo o uscirà prima e le ore non prestate verranno rese alla scuola per la sostituzione dei colleghi assenti, a seconda delle esigenze dell'istituzione scolastica.

b) Per garantire la funzionalità organizzativa e l'adempimento degli incarichi conferiti, visto l'organico dell'autonomia, due insegnanti di scuola primaria, effettueranno servizio nelle classi per un numero ridotto di ore, equivalenti a mezzo posto cadauno.

ART. 2 - Supplenze brevi

a) Come da norma, si procede a nomina del supplente solo dall'undicesimo giorno di assenza se scuola secondaria di 1° grado e dal sesto giorno di assenza se scuola primaria. Per la scuola dell'infanzia, se necessita, si nomina a partire dal primo giorno di assenza.

Nei plessi in cui è in servizio un numero ridotto di insegnanti e/o si verificano contemporanee assenze si può procedere con la nomina del supplente anche prima dei termini fissati al punto a)

b) Per la sostituzione dei docenti assenti che non rientrano nella lettera a) si segue la seguente procedura:

1. recupero permessi brevi;
2. utilizzo di docente che propone ora alternativa alla religione cattolica nella stessa classe in cui il docente di religione è assente, oppure in classe diversa quando l'attività scelta dalle famiglie degli alunni non avvalentisi dell'IRC è lo studio guidato e lo svolgimento dei compiti;
3. utilizzo di docenti che risultino privi di alunni loro affidati per qualsiasi ragione, compresi i docenti di sostegno (che provvederanno ad avvisare tempestivamente di tale situazione i referenti di plesso);
4. utilizzo delle risorse orarie destinate al "potenziamento", nel plesso in cui sono presenti, a turnazione e privilegiando i docenti già assegnati alla classe coinvolta;
5. presenze anche di altre classi, compresa OA all'insegnamento della RC, se l'alunno /gli alunni che non si avvalgono dell'IRC sono assenti o si ripresenta il caso di cui al punto 2;
6. nelle scuole primarie, recupero ore di programmazione;
7. assegnazione ore eccedenti da retribuire;
8. nelle scuole primarie in cui è presente il docente interno in compresenza per la realizzazione di progetti didattici, l'insegnante titolare, in casi eccezionali, può essere utilizzato per sostituire i colleghi assenti in altre classi.

Di norma, gli alunni delle varie classi non potranno essere distribuiti, a piccoli gruppi, in altre classi. Solo in caso di eccezionale gravità ed imprevedibilità, previa autorizzazione della Dirigente / Collaboratrici della Dirigente e/o dei Referenti di Plesso, gli alunni potranno essere distribuiti in altre classi, tenendo presente la capienza massima delle aule, le problematiche delle classi ospitanti e la dislocazione logistica delle stesse.

Qualora la sostituzione del collega assente contribuisca in modo consistente all'accumulo di ore eccedenti il proprio orario di servizio, in particolare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si procederà con il recupero delle stesse in giornate in cui tutto il personale docente è in servizio, riducendo le ore di compresenza delle due insegnanti sul gruppo classe.

ART. 3 - Flessibilità oraria e/o cambio turno per esigenze personali

Il Dirigente scolastico autorizza, in via eccezionale e per documentati motivi anche autocertificati, lo scambio temporaneo di ore e/o il cambio turno tra docenti della stessa classe/sezione a condizione che:

- riguardino al massimo 2 giorni consecutivi;
- le ore siano effettuate entro 15 giorni successivi allo scambio nella stessa classe/sezione.

Questo scambio di ore non riduce l'orario di insegnamento dovuto da ogni docente nelle rispettive classi. Il "cambio turno" non potrà sovrapporsi alla richiesta di permesso orario retribuito e quindi non potrà essere concesso contestualmente a quest'ultimo nella stessa giornata di servizio.

Per il personale A.T.A.

ART. 4 - Assegnazione sede collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono assegnati alle diverse sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo con decreto della Dirigente all'inizio di ciascun anno scolastico, con insindacabile decisione della stessa, sentita la DSGA, tenendo conto dei bisogni organizzativi dell'Istituto e delle professionalità possedute dai singoli dipendenti.

Resta salva la possibilità per ciascun collaboratore scolastico di presentare richiesta scritta con espressione di preferenza di sede entro il 30 giugno, che sarà comunque valutata ed accolta o meno dalla Dirigente.

ART. 5 - Assegnazione ai vari compiti

L'assegnazione dei compiti nei vari servizi e plessi è descritta nel Piano delle attività predisposto annualmente dal D.S.G.A.

Ai collaboratori scolastici sono assegnati compiti dalla D.S. secondo la proposta del DSGA, nel rispetto di:

- possesso di competenze certificate in relazione ai compiti (assistenza ai disabili);
- possesso di esperienza per aver svolto i compiti negli anni precedenti nella stessa sede.

In caso di concorrenza di più richieste per uno stesso incarico la scelta avviene secondo questi criteri:

1. parere motivato del DSGA
2. a parità di condizioni: sorteggio.

Per quanto attiene ai compiti per ciascun profilo professionale si rinvia a quanto indicato nell'**Allegato A del CCNL 2019/21** - Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA - Settore scuola.

ART. 6 - Orario di lavoro

- a) L'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali è svolto in 5 giorni.
- b) In presenza di particolari esigenze legate a scadenze varie (iscrizioni, elezioni per rinnovo organi collegiali ecc.) può essere disposta l'apertura degli uffici anche nei giorni di sabato, ricorrendo, se indispensabile, ad ore di straordinario
- c) Nelle settimane in cui dovessero essere attivati i moduli di recupero orario con rientri di sabato, il personale ATA coinvolto effettuerà lavoro straordinario laddove non sarà possibile adattare l'orario settimanale.
- d) La durata della pausa quando l'orario supera 7 ore e 12 minuti è di almeno trenta minuti e verrà effettuata in base ad orari concordati tra le varie unità di personale senza comunque determinare interruzioni nel servizio.
- e) Nei plessi in cui opera un solo collaboratore scolastico, sia in assegnazione sia per assenza del collega, la mezz'ora di pausa viene effettuata all'interno dell'Istituto, comunicandolo alla docente referente di plesso in modo da consentirne la fruizione.
- f) Nelle sedi in cui sono organizzati corsi di formazione / aggiornamento del personale, o altre attività e/o incontri in presenza, i collaboratori scolastici, a turnazione, effettuano lavoro straordinario per il tempo strettamente necessario.
- g) In occasione dei periodi di maggior lavoro (scrutini intermedi e finali, elezione di organi collegiali, incontri collegiali con famiglie, ...) si ricorre, se necessario, a lavoro straordinario.
- h) Qualora dovessero presentarsi esigenze impreviste non contemplate nel piano annuale delle attività dei docenti predisposto dalla dirigente scolastica, si terrà in considerazione il disagio procurato per il protrarsi di eventuali riunioni, consigli, ecc. In tal caso verrà riconosciuto un compenso forfetario da concordare con la parte sindacale, per le ore di servizio prestate dal dipendente oltre le ore 20:00.
- i) Eccezionali casi di ritardo (da giustificare per iscritto) devono essere recuperati nella stessa giornata o, se non è possibile, entro il mese in cui si sono verificati.

ART. 7 – Chiusura prefestiva in occasione della sospensione dell'attività didattica

Si ricorrerà alla chiusura degli uffici e di tutti i plessi in occasione di giornate prefestive in concomitanza alla sospensione delle attività didattiche se, in seguito a sondaggio, sarà favorevole almeno il 65 % del personale ATA.

Le ore non lavorate nei giorni di chiusura saranno recuperate attraverso ore di lavoro straordinario accumulate, ferie o festività soppresse.

ART. 8 - Servizio in occasione di chiusura obbligatoria delle scuole

Si possono considerare le seguenti possibilità:

- a) Le amministrazioni comunali comunicano l'uso dei locali e conseguente sospensione dell'attività didattica per consultazioni elettorali o questioni similari.
- b) L'Ente locale provveda alla chiusura di un plesso per motivi meteorologici o di altra natura.

Nei casi considerati il personale ATA del plesso interessato è impossibilitato ad operare per causa di forza maggiore e gode della/e giornata/e di riposo pari a quelle comunicate dagli EE.LL.

Nei giorni di cui ai punti a) e b), in caso di assenza di collaboratori scolastici nelle scuole regolarmente funzionanti, l'amministrazione scolastica individua il sostituto tra coloro che sono stati impossibilitati ad operare, rispettando il criterio della rotazione in ordine alfabetico pluriennale.

A seconda degli accordi definiti tra la Scuola e le Amministrazioni comunali, terminate le attività di spoglio, si può prevedere il rientro anticipato dei collaboratori scolastici nelle rispettive sedi per verificare e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dei locali.

ART. 9 - Lavoro straordinario

- a) All'inizio di ciascun anno scolastico, il personale dichiara la propria disponibilità al lavoro straordinario in riunione di servizio. Il DS e/o il Direttore S.G.A. autorizza lo svolgimento di ore di straordinario nel momento in cui si ravvisano le esigenze di servizio.
- b) Il lavoro straordinario è retribuito fino al numero delle ore stabilite in contrattazione. Pertanto è previsto un monte annuale di ore a cui far riferimento per tutto il personale ATA, il quale è definito nella parte relativa alla contrattazione per il Fondo di Istituto. Qualora si dovesse superare il monte ore annuale disponibile, il personale è tenuto a recuperare tali ore con riposi compensativi orari o giornalieri, prioritariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica secondo il piano delle turnazioni previste dal dsga.
- c) Le ore di straordinario, salvo impedimenti non dipendenti dalla volontà del lavoratore, vanno recuperate entro il 31 agosto di ciascun anno, anche mediante l'adozione di un orario giornaliero ridotto a partire dal termine delle lezioni.
- d) Ai collaboratori scolastici chiamati, per esigenze particolari, ad aprire le rispettive scuole in orario extrascolastico, si riconosce un'ora di servizio che va rilevata sul timbratore delle presenze, da recuperare con riposo compensativo di pari durata.

ART. 10 - Sostituzione assenti personale ATA

La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti, qualora non venga individuato del personale supplente, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) quando un collaboratore scolastico nel plesso si assenta viene sostituito dagli altri collaboratori in servizio nel plesso, secondo autonoma organizzazione del lavoro, ricorrendo, se necessario, allo svolgimento di lavoro straordinario, indicativamente un'ora per ogni persona assente; in caso di mancata disponibilità la sostituzione sarà assegnata a quella unità di personale il cui spostamento non determina comunque disservizio nel plesso di provenienza.
- b) Nei plessi in cui operano una o due unità di personale, può essere disposto lo spostamento del collaboratore scolastico da altro plesso per sostituire il collega assente, anche per ferie richieste per gravi e documentati motivi personali e/o familiari.

La sostituzione va sempre e comunque rilevata mediante il timbratore delle presenze.

Il compenso per l'intensificazione della prestazione e spostamento di chi sostituisce la persona assente viene definito nella parte di contrattazione per il Fondo di Istituto.

- c) Anche per gli assistenti amministrativi la sostituzione del collega assente per periodi continuativi superiori a 3 giorni, comporta il riconoscimento dell'intensificazione del lavoro, che viene anch'esso definito nella parte di contrattazione per il Fondo di Istituto.

ART. 11 - Riunione informativa

Prima dell'inizio delle lezioni o comunque entro il mese di settembre, il DSGA anche insieme alla D.S. informa il personale ATA degli aspetti organizzativi relativi all'attuazione del PTOF con una riunione plenaria in orario di lavoro.

PER TUTTO IL PERSONALE

ART. 12 - Permessi brevi

La richiesta di permesso va presentata almeno 5 giorni prima alla D.S. salvo casi di sopraggiunta ed imprevista necessità che dovrà essere opportunamente documentata. La richiesta di permesso può essere accolta se la D.S. o il DSGA nel caso di personale ATA, non indicano i motivi del diniego entro le 24 ore precedenti. Il permesso va comunque recuperato, su richiesta e per esigenze dell'Amministrazione, di norma entro due mesi.

ART. 13 - Ferie

Per il personale docente e ATA, la richiesta di usufruire di giorni di ferie è presentata di norma al DSGA e alla DS almeno 5 giorni prima del periodo chiesto.

Per il personale ATA:

- Nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua), le ferie e i riposi compensativi sono usufruiti in modo da assicurare una approfondita pulizia di tutti i reparti.
- Ogni persona esprime per iscritto, entro il 30 maggio di ciascun anno scolastico, le proprie preferenze in materia di ferie estive.
- Entro il 15 giugno il DSGA dispone il piano delle ferie estive tenendo conto che dovrà essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti amministrativi e di 2 collaboratori scolastici nella sede centrale, per garantire il funzionamento degli uffici.
- Se in base alle preferenze espresse non fosse garantita la presenza minima di personale, il DSGA propone alle persone disponibili un periodo di ferie diverso e, se fosse necessario, una rotazione annuale tenendo conto dell'anzianità di servizio.
- Le ferie non godute per motivi di servizio o malattia vanno comunque fruiti dal personale ATA non oltre il mese di Aprile dell'anno successivo (vedi art.13 comma 10 del CCNL/2007).

Per il personale docente:

- Le ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, durante la rimanente parte dell'anno è consentito usufruire fino a un massimo di sei giornate lavorative.
- Relativamente alle 6 giornate di ferie usufruibili durante l'attività didattica, la copertura delle classi deve essere compensata tra colleghi (il docente richiedente le ferie deve trovarsi il/i sostituto/i tra i docenti non in servizio e senza oneri per lo Stato) ed il docente in ferie deve predisporre e lasciare del materiale pronto per garantire l'attività didattica in classe.
- Per il personale docente non si concederanno ferie nei quattro giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività o ai periodi di sospensione delle attività didattiche. Eventuali situazioni documentate di particolare gravità saranno valutate di volta in volta dalla Dirigente.
- Per il personale supplente su supplenza breve o con contratto sino al 30 giugno di ciascun a.s., le ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche che si verificano entro la durata del contratto, quali le vacanze natalizie, di carnevale, pasquali, ecc. Visto l'art.35, c.2 del CCNL 2019/2021 e la recente ordinanza della Corte di Cassazione N. 9860/2024, i docenti di cui sopra saranno invitati individualmente e

formalmente a presentare richiesta di godimento delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.

ART. 14 - Santo Patrono

Considerato che in tutte le scuole dell'Istituto non viene sospesa l'attività didattica in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, diversa per ciascun Comune come sotto specificato, la fruizione della giornata di riposo, se ricorrente durante la durata del rapporto di lavoro, viene concessa a tutti i dipendenti, in aggiunta alle ferie estive.

Per le scuole di Travedona = 15 giugno

Per le scuole di Varano = 30 novembre

Per le scuole di Comabbio = 25 luglio

Per le scuole di Biandronno = 10 agosto

Per la scuola di Ternate = 16 giugno

ART. 15 – Orario di servizio del personale con contratto di PART-TIME

Il personale docente ed ATA in regime di part-time verticale potrà richiedere alla Dirigente Scolastica, all'inizio di ciascun anno scolastico, in quali giorni della settimana non prestare servizio; la suddetta richiesta potrà essere accolta compatibilmente con l'organizzazione del servizio nel/i plesso/i assegnato/i. Non è quindi automatico ottenere per i successivi anni scolastici gli stessi giorni liberi dal servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse